

INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI
DETERMINAZIONE n. RS 30/220/2016
del 17/06/2016

Oggetto: regole di nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1 gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTO la determinazione commissariale n. 143 del 7 agosto 2014 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico triennale di Direttore centrale risorse strumentali a decorrere dal 1° settembre 2014;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'INPS approvato, con determinazione n. 117 del 17 luglio 2014, dal Commissario straordinario;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell'Istituto approvato dal Commissario straordinario con determinazione n. 118 del 17 luglio 2014;

VISTA la circolare dell'INPS n. 30 del 3 marzo 2014 e relativi allegati, recante istruzioni operative in tema di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa;

VISTO l'art. 97 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTA la circolare dell'INPS n. 27 del 25 febbraio 2014 recante direttive per l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016;

VISTO l'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il medesimo *«si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;*

VISTI gli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che hanno introdotto una nuova disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l'istituzione presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione di un apposito Albo dei commissari;

VISTO l'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la disciplina relativa alla gestione dell'Albo dei commissari dovrà essere adottata dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *«fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante»;*

PRESO ATTO, quindi, che, nel predetto periodo transitorio, è necessario predeterminare le suddette regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *«la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione»;*

DATO ATTO dell'esigenza di dare attuazione agli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di consentire all'Istituto l'espletamento delle procedure di affidamento necessarie per soddisfare i propri fabbisogni;

CONSIDERATO che è stato predisposto un apposito documento denominato con le *«Regole per la nomina delle commissioni di gara»* riportante le regole di competenza, trasparenza e rotazione, richieste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la nomina delle commissioni;

PRESO ATTO che le predette regole troveranno applicazione nei casi di:

- procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo o costo;
- procedure negoziate con unico fornitore indicate all'art. 63 del Codice o modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 del Codice, nei casi in cui debba procedersi ad una negoziazione;


VISTA la relazione predisposta sull'argomento dall'Area competente;

DETERMINA

- di approvare il documento «Regole per la nomina delle commissioni di gara», in attuazione agli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il testo riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma,

Vincenzo Damato



PER COPIA CONFORME



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

REGOLE

**per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INDICE

SEZIONE I	3
Art. 1 (Finalità)	3
Art. 2 (Ambito di applicazione)	3
SEZIONE II	4
Art. 3 (Modalità di nomina della Commissione).....	4
Art. 4 (Composizione della Commissione).....	4
Art. 5 (Criteri di selezione dei commissari).....	5
Art. 6 (Incompatibilità).....	6
Art. 7 (Modalità di costituzione della Commissione)	7
Art. 8 (Funzionamento della Commissione).....	7
SEZIONE III	7
Art. 9 (Albo dei componenti delle commissioni).....	7

SEZIONE I

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente documento fissa le regole di competenza, trasparenza e rotazione per la nomina delle commissioni di gara (di seguito per brevità anche le «**Commissioni**») relative alle procedure di scelta del contraente i cui bandi o avvisi di indizione siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, in attuazione degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito per brevità anche il «**Codice**»).

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. La sezione seconda del presente documento si applica:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei seguenti casi:
 - I. necessariamente, qualora la Commissione debba essere nominata nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del Codice;
 - II. in via facoltativa, qualora, anche successivamente all'adozione della disciplina di cui all'art. 78 del Codice, la Commissione debba essere nominata nell'ambito di procedure che, alternativamente:
 - sono di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - non presentano particolare complessità, intendendosi per tali le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice;
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo o costo;
 - c) alle procedure negoziate con unico fornitore indicate all'art. 63 del Codice o alle modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 del Codice, nei casi in cui debba procedersi ad una negoziazione.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, lett. a), n. II, la sezione terza delle presenti Istruzioni si applica alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, qualora la Commissione debba essere nominata successivamente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del Codice.

SEZIONE II

Art. 3 (Modalità di nomina della Commissione)

1. La Commissione è nominata con Determinazione del Direttore centrale risorse strumentali, o vicario dello stesso, competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.

Art. 4 (Composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita:
 - a) di norma da n. 3 (tre) commissari;
 - b) in caso di procedure di affidamento da aggiudicarsi con in criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che richiedano una pluralità di competenze per la valutazione delle offerte tecniche, il numero dei commissari può essere aumentato a n. 5 (cinque).
2. I commissari sono di norma individuati tra i Dirigenti in servizio presso l'Istituto o soggetti appartenenti ai ruoli professionali dell'Istituto stesso. I commissari diversi dal Presidente possono tuttavia essere funzionari, purché titolari di posizione organizzativa, nei seguenti casi da intendersi quali alternativi:
 - procedure di importo inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila);
 - comprovata difficoltà nell'individuazione di Dirigenti o soggetti appartenenti ai ruoli professionali dell'Istituto idonei all'espletamento della funzione di commissario, sulla base dei criteri di rotazione di cui al successivo art. 5.
3. I compiti di segreteria, consistenti in funzioni di verbalizzazione e di supporto di varia natura alle operazioni di seggio senza diritto di voto o potestà decisorie di sorta, sono svolti da un dipendente in servizio presso l'Istituto appartenente all'area C.



Art. 5 (Criteri di selezione dei commissari)

1. La selezione dei commissari deve essere improntata ai principi di competenza e rotazione.
2. Ai fini della valutazione della competenza, si tiene conto:
 - del titolo di studio;
 - della concreta esperienza acquisita nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
 - dell'esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di gara, anche quale componente di commissioni giudicatrici o nella qualità di RUP.
3. I commissari sono selezionati tra i soggetti appartenenti alla struttura dell'Istituto competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3:
 - a) in caso di gare bandite dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali, qualora quest'ultima svolga le funzioni di centrale acquisti, almeno uno dei commissari dovrà necessariamente appartenere alla Struttura richiedente;
 - b) in ogni caso di comprovata difficoltà a reperire soggetti dotati di adeguata professionalità in relazione allo specifico settore cui si riferisce il contratto da affidare, uno o più commissari potranno appartenere a strutture diverse da quella competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
5. Al fine di garantire un'adeguata rotazione, sempreché le disponibilità e le esigenze di funzionamento della struttura di riferimento lo consenta, il soggetto che sia già stato nominato commissario nell'ambito di una determinata procedura potrà far parte della Commissione di una successiva procedura avente oggetto identico e/o affine alla prima solo se ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
 - a) tra le date di adozione dei rispettivi provvedimenti di indizione sia decorso un tempo congruo;
 - b) le due procedure non siano consecutive tra affidamenti identici e/o affini.
6. In caso di rinnovo della procedura di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l'Istituto, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dall'Istituto medesimo.
3. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere nominati commissari né segretari.
4. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui sopra costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4 si ha conflitto d'interesse quando i commissari o i segretari abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (*"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*).
6. Nella medesima Commissione giudicatrice non potranno essere nominati componenti che siano tra loro coniugi, affini o parenti entro il quarto grado.
7. Si applicano altresì ai commissari e ai segretari delle Commissioni gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.
8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

**Art. 7 (Modalità di costituzione della Commissione)**

1. La Commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. All'atto dell'assegnazione dell'incarico, i commissari e i segretari sono tenuti a rendere al Direttore della struttura competente alla nomina apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 6 ai medesimi applicabili.
3. La struttura competente alla nomina procederà quindi all'accertamento in ordine all'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a carico dei commissari e dei segretari.

Art. 8 (Funzionamento della Commissione)

1. Quando la Commissione è chiamata a compiere scelte decisorie, valutative e discrezionali, deve essere sempre presente il *plenum* dei commissari.
2. Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.
3. Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
4. La Commissione può lavorare a distanza solo se espressamente autorizzata dall'organo preposto alla nomina e fermo restando l'utilizzo di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

SEZIONE III**Art. 9 (Albo dei componenti delle commissioni)**

1. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 2, i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione di cui all'art. 78 del Codice e con le modalità che saranno individuate dalla medesima Autorità.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2. I commissari sono individuati mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione all'Istituto, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell'Istituto medesimo.
3. In caso di nomina della Commissione con le modalità di cui al presente articolo, si applicano i precedenti artt. 3, 4 commi 1 e 3, 6, 7 e 8, nonché quanto stabilito dall'art. 77 del Codice.